



VALENTINO DI CERBO

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Alife - Caiazzo

Prot. 49 / 2014

DISPOSIZIONI CIRCA I CONCERTI NELLE CHIESE

Nella nostra Diocesi, da alcuni anni vengono sempre più frequentemente richieste le Chiese per l'esecuzione di concerti. L'accoglienza di tali eventi, se da una parte ha portato alla valorizzazione degli edifici sacri e alla promozione della musica sacra e delle numerose corali presenti nel nostro territorio, dall'altra ha prodotto qualche abuso e ha suscitato delle perplessità e non pochi interrogativi circa l'opportunità di una concessione indiscriminata.

La natura e la finalità delle chiese sono quelle di accogliere il Popolo di Dio che si riunisce per ascoltare la Parola di Dio, pregare insieme, ricevere i Sacramenti e celebrare l'Eucaristia. Le chiese, pertanto, non sono e non possono considerarsi come semplici luoghi pubblici disponibili a riunioni di qualsiasi genere e, quindi, è necessario conservare la loro identità di segno del mistero cristiano.

Pertanto, visti i cann 938, par. 4, 1210, 1213 e 1222 del CJC; viste le Disposizioni della *Congregazione per il culto divino*, del 5 novembre 1987, e sentito il Presbiterio diocesano

disponiamo

1. non è consentito eseguire in chiesa musiche di ispirazione non religiosa o composte per contesti profani, come ad es. musica sinfonica, musica leggera, opere liriche, operette ...
2. per eseguire concerti nelle chiese occorre ottenere il *nulla osta* dell'Ufficio liturgico diocesano, presentando, almeno un mese prima, domanda scritta, con l'indicazione della data e del programma dell'evento, compresi i brani da eseguire e i loro autori;
3. solo dopo l'autorizzazione della Curia i Parroci e i Rettori delle Chiese potranno accordare l'uso degli edifici sacri ai cori e alle orchestre;
4. l'entrata in chiesa dovrà essere libera e gratuita;

5. gli ascoltatori e gli esecutori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento conveniente al carattere sacro della chiesa;
6. i musicisti e i cantori eviteranno di occupare il presbiterio, osservando il massimo rispetto per l'altare, l'ambone e il seggio del celebrante;
7. durante la preparazione e l'esecuzione del concerto, il Santissimo Sacramento sarà conservato in un luogo annesso sicuro e decoroso, meglio in una cappella;
8. il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori;
9. l'organizzazione del concerto si farà carico per iscritto della responsabilità civile, delle spese, del riordino dell'edificio e dei danni eventuali, tenendo presente che spesso nelle chiese sono custodite opere di grande pregio artistico e religioso.

Dalla Curia vescovile, in Piedimonte Matese, 1° novembre 2014.



Il Cancelliere vescovile

[Signature]
(Sac. Angelo SALERNO)



L'Ordinario Diocesano

[Signature]
(Valentino DI CERBO)